



---

**POLICY SULLA GESTIONE  
DEI CONFLITTI DI INTERESSE  
(Mifid)**

**versione 4 del 9 febbraio 2022**

---

*Approvazione: Consiglio di Amministrazione*

*Data di prima approvazione: 19/12/2014*

*Data di Aggiornamento: 09/02/2022*

*Attivato con Ordine di Servizio n. 5 del 23/02/2022*

**Aggiornamenti**

<b>data decorrenza</b>	<b>note</b>
19/12/2014	Redazione del Documento sulla base degli artt. 23 e ss. Del Regolamento Congiunto Consob e Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.
12/02/2018	Aggiornamento alla luce del recepimento della Direttiva Comunitaria n. 65 "Markets in Financial Instruments Directive II" c.d. MIFID II.
19/04/2019	Revisione generale del documento sulla base dell'aggiornamento della Normativa di riferimento (ad es. Direttiva 2016/97/UE – IDD, Codice delle Assicurazioni Private – CAP, Regolamento Intermediari Consob).
09/02/2022	Revisione annuale del documento

---

## INDICE

1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	4
2	PREMESSA .....	4
3	DEFINIZIONI.....	5
4	RELAZIONI CON ALTRE POLICY .....	6
5	MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....	7
6	GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....	10
7	INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE .....	12
8	REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	13
9	AGGIORNAMENTO DELLA POLICY .....	14
	ALLEGATI .....	14

## 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente documento (di seguito “*Policy*”) è redatto ai sensi della “Normativa di Riferimento” di seguito riportata:

- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;
- Regolamento delegato 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
- D.lgs. 58/98, Testo unico della Finanza (TUF);
- “Regolamento Intermediari” adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, recante il Regolamento Intermediari;
- Direttiva 2016/97/UE (c.d. “IDD” – Insurance Distribution Directive) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione di prodotti assicurativi;
- Decreto Legislativo 9 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dal Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 in attuazione della direttiva (UE) 2016/97 (“IDD”);
- Provvedimento IVASS n. 97/2020.

## 2 PREMESSA

La suddetta normativa di riferimento riconosce che sempre più imprese di investimento esercitano simultaneamente diverse attività determinando un aumento della possibilità di insorgenza di conflitti tra tali diverse attività e gli interessi dei clienti. Risulta pertanto necessario prevedere regole volte a garantire che tali conflitti non si ripercuotano negativamente sugli interessi dei clienti. Le imprese di investimento hanno il dovere di adottare ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Sono soggetti a tale norma anche i conflitti d’interesse determinati dall’ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione e da piani di incentivazione delle imprese di investimento.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalle imprese di investimento per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l’impresa informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi. Le imprese di investimento devono elaborare, applicare e mantenere una efficace politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all’organizzazione dell’impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta. Qualora l’impresa appartenga ad un gruppo, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui l’impresa è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo.

La normativa di riferimento dispone che le imprese di investimento, nel valutare l’ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità dell’attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati.

Tale disposizione rappresenta un'applicazione diretta del "criterio di proporzionalità", in base al quale le imprese di dimensioni ridotte possono derogare al principio di completa separatezza organizzativa fra le funzioni deputate allo svolgimento delle diverse attività di verifica, di controllo e di internal audit, nonché fra queste e le funzioni di business, in quanto tale impianto comporterebbe costi eccessivi.

Vi è un riscontro a tali disposizioni anche in materia di conflitti di interesse, infatti, ai fini dell'attuazione di un'efficace politica di gestione, orientata a limitare i rischi attinenti alle potenziali conflittualità che possono sorgere in corso di svolgimento di operazioni finanziarie, la Banca formula provvedimenti in base alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività.

La Banca, in quanto impresa di investimento, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti.

Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla erogazione di servizi e di attività di investimento viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal legislatore comunitario e nazionale.

Le fattispecie di conflitti di interesse prese in esame nel presente documento non contemplano quei casi che realizzano di per sé illeciti.

La Banca, pertanto, con il presente documento provvede a:

- **individuare**, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto dell'impresa di investimento, le circostanze che generano o potrebbero generare **un conflitto di interesse** che possa ledere gli interessi di uno o più clienti
- **definire** le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire **i conflitti di interesse**
- **identificare le informazioni da fornire ai clienti**, nel caso in cui le misure adottate non siano sufficienti ad evitare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti medesimi.

### 3 DEFINIZIONI

- a) "Cliente" e/o "Clientela": ai fini della presente Policy si intendono: a) attuali clienti della Banca (intendendosi per tali i soggetti a favore dei quali la Banca presta i Servizi); b) clienti potenziali (laddove la Banca stia cercando di instaurare una relazione di carattere contrattuale relativamente alla prestazione dei Servizi); c) ex clienti, laddove permangano obblighi di qualunque genere in capo alla Banca.
- b) "Regolamento Intermediari" adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive integrazioni e aggiornamenti;
- c) "Soggetto rilevante": ai fini della presente Policy, l'espressione "Soggetto Rilevante" indica:
- i componenti degli Organi Aziendali <sup>1</sup>, i soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, i dirigenti o i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

---

<sup>1</sup> Si intende per "organi aziendali" il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell'impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale.

- II) i dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della stessa Banca;
- III) le persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della Banca stessa.

La Banca individua quali Soggetti Rilevanti le seguenti figure:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - i componenti del Collegio Sindacale;
  - i componenti della Direzione Generale;
  - i dipendenti che sono nominativamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale alla prestazione delle attività e servizi di investimento ed accessori.
- d) "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

#### **4 RELAZIONI CON ALTRE POLICY**

La presente Policy, unitamente a *Policy* sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini, *Policy* di Classificazione della Clientela, *Policy* sugli Incentivi, *Policy* di Product Governance e Consulenza e *Policy* Operazioni Personali, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui uniformare la prestazione dei servizi d'investimento e le regole di comportamento che i Soggetti Rilevanti della Banca sono tenuti ad osservare.

Le linee guida definite nelle suddette *Policy* devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;
- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

Al fine di assicurare una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono ufficializzati e resi disponibili a tutto il personale della Banca, ivi compresi i soggetti rilevanti, ed agli eventuali collaboratori esterni interessati alla prestazione dei servizi di investimento tramite i consueti canali di comunicazione e dovranno essere recepiti nelle disposizioni interne (disposizioni di lavoro, Ordini di Servizio, ecc.).

La sintesi della presente Policy è recepita nel documento "Informativa Precontrattuale", che la Banca fornisce al cliente o al potenziale cliente in tempo utile prima della stipula del contratto quadro, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse.

Tale sintesi contiene le informazioni principali sulla gestione dei conflitti di interesse che la Banca adotta.

Inoltre, ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la propria politica in materia, consegnando ad esempio la presente *Policy*.

## 5 MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nella presente *Policy*, la Banca ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi e attività di investimento e nella distribuzione di prodotti assicurativi.

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, sono state identificate tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato dalla Banca per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte dell'Istituto.

Nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti **requisiti**, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile *ex ante*. A tal fine, eventuali riflessioni effettuate *ex post*, circa il manifestarsi di un conflitto, non dovranno essere prese in considerazione;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità.

### 5.1 Tipologie di Conflitti di interessi nello svolgimento dei servizi e attività di investimento

Nell'ambito della prestazione di servizi o svolgimento di attività di investimento, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, è stato valutato se la Banca, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa, possano trovarsi in una delle situazioni di seguito illustrate:

- a. possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- b. essere portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c. possibilità di ottenere un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d. svolgere la medesima attività del cliente;
- e. ricevere o poter ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di beneficio monetario o non monetario o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Più specificatamente la disciplina degli incentivi viene elaborata dalla Banca mediante adozione di apposita *Policy*.

La Banca ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- a. tipologia di **servizio di investimento** prestato;
- b. tipologia di **strumento finanziario** oggetto del servizio;
- c. **unità organizzativa** cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dal *Regolamento aziendale*;
- d. **modalità operative** di erogazione del servizio di investimento.

Ciascuna combinazione costituisce una situazione di potenziale conflitto di interessi, che, ancorché non idonea a generare un pregiudizio al cliente sulla scorta delle informazioni disponibili al momento della mappatura, è opportuno sia rilevata nella Politica al fine di essere monitorata e, se del caso, consentire l'individuazione di misure adeguate alla gestione.

I **“servizi e attività di investimento”** da considerare nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- 1 Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari.;
- 2 Esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- 3 Negoziazione per conto proprio;
- 4 Gestione di portafogli.
- 5 Consulenza in materia di investimenti.
- 6 Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.
- 7 Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.
- 8 Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
- 9 Gestione di sistemi organizzati di negoziazione.

I **“servizi accessori”** considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- 1 Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato.
- 2 Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito.
- 3 Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.
- 4 Servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento.
- 5 Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.
- 6 Servizi connessi con l'assunzione a fermo.
- 7 Servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori.

La Banca individua, inoltre, l'insorgenza di potenziali conflitti di interesse nelle seguenti ipotesi:

- attivazione di programmi di bonus interni definiti per singolo prodotto finanziario
- assegnazione di obiettivi di budget definiti per singolo prodotto finanziario
- applicazione di sistemi incentivanti che legano in maniera direttamente proporzionale la retribuzione dei Soggetti Rilevanti ai volumi realizzati.

Gli incentivi ricevuti o pagati dalle imprese di investimento ovvero a Terzi, sono disciplinati e gestiti dalla Banca mediante adozione della *Policy sugli incentivi*. La negoziazione per conto proprio, per il portafoglio istituzionale (proprietary trading), di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi, ancorché finanziati o



partecipati in misura rilevante dalla Banca o da una società del Gruppo o Sistema non è rilevata come un conflitto di interesse.

La Banca, inoltre, valuta che potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa, ovvero da soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura:

- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- interesse a variare la propria posizione creditizia;
- interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

Ne deriva la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari:

- delle imprese affidate, purché l'affidamento loro concesso risulti rilevante<sup>2</sup>;
- di fornitori strategici della Banca;
- delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento;
- di società con cui la Banca ha rapporti di affari;
- delle società con cui la Banca ha accordi di collocamento/distribuzione;
- collocate sulla base di un impegno irrevocabile.

## 5.2 Tipologia di conflitti di interessi nella distribuzione di prodotti assicurativi

Con riferimento all'attività di distribuzione assicurativa, in conformità rispetto alla normativa di riferimento e al fine di identificare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere durante lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa connessa a prodotti di investimento assicurativi, è stato valutato se la Banca, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto, si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a potenziale discapito del cliente;
- b) privilegi gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente in questione;
- c) partecipa alla gestione o allo sviluppo dei prodotti di investimento assicurativi, in particolare laddove tale persona possa influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione.

Inoltre, la Banca si astiene dall'assumere direttamente o indirettamente, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva.

Con particolare riferimento alla distribuzione di prodotti assicurativi, il potenziale conflitto di interessi si potrebbe determinare nel momento in cui la Banca distribuisce prodotti assicurativi di una compagnia di assicurazione:

- di cui la Banca stessa detiene o una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto;

---

<sup>2</sup> Con riferimento ai soggetti affidati dalla Banca, si ha un finanziamento "rilevante" quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al "gruppo economico" di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 10%.

- che è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca.

I conflitti di interesse rilevati dalla Banca sono censiti all'interno del registro dei conflitti di interesse e nell'allegato "Mappatura dei conflitti di interesse" della presente Policy.

## 6 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

### 6.1 Gestione dei Conflitti di interessi rilevati nello svolgimento dei servizi di investimento

Al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in corrispondenza dei servizi di investimento e/o servizi accessori erogati, la Banca considera la rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Nessun rilievo assume la natura del cliente i cui interessi possono essere pregiudicati dai conflitti. La Banca adotta adeguate misure di gestione applicate parimenti per la clientela al dettaglio, per la clientela professionale, per le controparti qualificate.

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i Soggetti Rilevanti, impegnati in attività in conflitto, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Le **possibili misure di gestione dei conflitti di interesse** individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- a. soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b. soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti, le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- c. procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente;
- d. procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- e. procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso;
- f. un'apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei Soggetti Rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;
- g. soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei Soggetti Rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- h. misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento o servizio accessorio;
- i. misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

## 6.2 Gestione dei Conflitti di interessi rilevati nella distribuzione di prodotti assicurativi

In base a quanto previsto dalla Normativa di Riferimento sulla distribuzione dei prodotti assicurativi la Banca deve:

- adottare misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca, inclusi i dirigenti e dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa;
- mantenere ed applicare presidi organizzativi ed amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei contraenti. I presidi organizzativi devono essere proporzionati alle attività svolte, ai prodotti assicurativi venduti e alle caratteristiche della Banca;
- attivare specifici controlli e presidi sull'attività di distribuzione assicurativa volti a garantire che tutti i prodotti assicurativi distribuiti rispettino le esigenze del mercato di riferimento e che siano scongiurati rischi di mancata osservanza delle norme di tutela del consumatore sulla base dei termini previsti dalla normativa IDD.

In ogni caso, la Banca è tenuta a:

- a) proporre contratti e suggerire modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
- b) operare al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
- c) astenersi dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- d) astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;
- e) evitare di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti.

La Banca considera quindi tutte le fattispecie in cui l'interesse del cliente potrebbe essere in subordine rispetto a quello della Banca e/o a quello di altro cliente, ovvero in cui vi sia una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella del raggiungimento degli obiettivi assicurativi del cliente, perseguita dalla Banca per una propria utilità.

A tal proposito, potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta:

- a) i contratti assicurativi proposti alla clientela siano finalizzati anche alla copertura di un rischio della Banca;
- b) i contratti assicurativi siano offerti sulla base di accordi di distribuzione esclusivi;
- c) la Banca detenga una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata Impresa di assicurazione;
- d) una determinata Impresa di assicurazione, o l'Impresa controllante di una determinata Impresa di assicurazione, sia detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca;
- e) la Banca intrattenga rapporti d'affari con una o più imprese di assicurazione di cui effettua la distribuzione di contratti di assicurazione;

- f) la Banca percepisca un compenso in relazione alla distribuzione dei contratti di assicurazione che possa incidere sull'obbligo di operare nel miglior interesse del cliente.

Le fattispecie di conflitti di interesse prese in esame nella presente Policy non contemplano quei casi che realizzano di per sé illeciti.

\*\*\*

I **conflitti di interesse** sopra individuati **sono stati gestiti dalla Banca** attraverso:

- l'adozione di un **efficace modello operativo**;
- una **chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità**;
- l'adozione di **procedure interne e punti di controllo**;
- la disposizione di mirate **regole di condotta**.

Per quanto attiene ai potenziali conflitti di interesse che potrebbero insorgere contestualmente all'attivazione di eventuali programmi di bonus interni e/o sistemi incentivanti e/o assegnazione di obiettivi per singolo prodotto finanziario e/o assicurativo, la Banca definisce di prevenire l'insorgenza di tali fattispecie assegnando obiettivi di budget e/o congegnando sistemi incentivanti e/o programmi di bonus interni che non prescindano dalla cura dell'interesse del cliente, che prevedano una diversificata distribuzione dei prodotti finanziari e/o assicurativi, che non siano di ostacolo e anzi promuovano ogni comportamento onesto, equo e professionale da parte dei Soggetti Rilevanti.

La Banca fornisce una descrizione delle misure di gestione che intende intraprendere al fine di limitare il rischio associato ad azioni in conflitto con gli interessi della clientela. Si rinvia al dettaglio fornito *nell'Allegato – Mappatura dei conflitti di interesse*, nel quale sono evidenziati i conflitti e le misure di gestione adottate al fine di contrastare le diverse fattispecie di conflitti di interesse. La Banca nell'individuazione delle modalità di gestione dei conflitti di interesse tiene conto che l'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse è considerato una carenza della politica sui conflitti di interesse della Banca.

## **7 INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE**

La Banca fornisce una sintesi della presente politica di gestione dei conflitti di interesse e una descrizione generica dei potenziali conflitti di interesse all'interno dell'Informativa precontrattuale, consegnata preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento o dei prodotti assicurativi, alla clientela o potenziale clientela.

Inoltre, la Banca provvede a comunicare chiaramente alla clientela i casi in cui le disposizioni organizzative e amministrative adottate per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

Al fine di fornire la comunicazione di dettaglio sui conflitti di interesse che non risultano efficacemente gestiti, la Banca alimenta all'interno della procedura il registro dei conflitti di interesse. La Banca provvede a mappare all'interno del suddetto registro anche tutte le informazioni da inserire nella comunicazione da fornire alla clientela. In particolare, le informazioni che la "disclosure" deve includere sono:

1. la natura generale del conflitto;
2. le fonti dei conflitti di interesse;
3. i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse;
4. le azioni intraprese per attenuare i rischi.

La comunicazione deve inoltre indicare chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

La comunicazione di dettaglio sui conflitti di interesse non costituisce una autorizzazione a procedere bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.

La Banca identifica all'interno del "registro dei conflitti di interesse" e nelle "Mappatura dei conflitti di interesse", di cui all'allegato 1 del presente documento le tipologie di conflitto per le quali occorre dare adeguata informativa alla clientela.

Nel caso nuove tipologie di operatività, non esaminate in questo documento, evidenziassero conflitti di interesse che è necessario rendere noti al cliente, la Banca preliminarmente all'erogazione del servizio di investimento, nelle more dell'aggiornamento della policy sui conflitti di interesse, aggiornerà il registro conflitti di interesse e la mappatura dei conflitti di interesse.

## 8 REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Il **registro** dei conflitti di interesse tiene traccia di tutti i conflitti di interesse che possono sorgere o che sono sorti in relazione alla prestazione di un servizio di investimento e/o servizio accessorio e nella distribuzione di prodotti assicurativi. La Banca è tenuta a mantenere aggiornato il **registro**, rilevando, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse:

- che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione dei determinati servizi di investimento;
- per le quali si ravvede la necessità di dare informativa alla clientela.

Nel registro sono riportati i tipi di servizi di investimento svolti o di prodotti assicurativi distribuiti dalla Banca per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. All'interno della procedura per la gestione del registro dei conflitti di interesse la Banca alimenta le seguenti sezioni:

1. Servizi di investimento/prodotto assicurativo in potenziale conflitto;
2. Descrizione del potenziale conflitto di interesse;
3. Descrizione della fattispecie di conflitto di interesse;
4. Descrizione della modalità di gestione dei conflitti di interesse;
5. Indicazione dell'inefficacia della modalità di gestione;
6. Descrizione dell'inefficacia delle misure di gestione;
7. Indicazione della necessità di dare disclosure del conflitto alla clientela;
8. Ente emittente.

Il registro in oggetto costituisce l'**archivio** dei conflitti di interesse connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento e prodotti assicurativi, emersi a partire dalla sua istituzione nonché delle operazioni compiute dalla Banca in conflitto di interesse. Il registro inoltre **alimenta l'informativa di dettaglio** che viene fornita alla clientela quando si ritiene che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente

La corretta amministrazione e gestione del registro dei conflitti è in capo al Responsabile interno *Compliance* della Banca che provvede al suo aggiornamento con cadenza almeno **annuale**

Il responsabile interno della *Compliance* avrà, dunque, il compito di amministrare il registro e le unità organizzative aziendali preposte all'erogazione dei servizi, alla distribuzione di prodotti assicurativi, o in

possesso di informazioni privilegiate, che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti.

Inoltre, un report sui conflitti di interessi che sono sorti o che possono sorgere è fornito al CdA della Banca.

## **9 AGGIORNAMENTO DELLA POLICY**

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti, la Banca ha deciso di sottoporre a verifica l'intero contenuto della presente *policy* e la sezione dei conflitti presente all'interno dell'informativa precontrattuale, con cadenza almeno **annuale** e adotta misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

Inoltre, la Banca provvede alla rivisitazione della propria Policy:

- nel caso di mutamento rilevante dell'operatività in tema di servizi di investimento e di distribuzione di prodotti assicurativi;
- nel caso di identificazione di nuovi conflitti di interesse;
- qualora sorgano circostanze che dovessero inficiare la validità della strategia seguita.

## **ALLEGATI**

Mappatura dei Conflitti di Interesse

## Allegato – Mappatura dei Conflitti di Interesse

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Tipologia di conflitto di interesse	Possibile pregiudizio per il cliente	Regolamento intermediari n. 20307 del 15 febbraio 2018 <sup>1</sup>	Presidio previsto	Prodotti coinvolti	Società coinvolte
1	<b>Collocamento di Strumenti Finanziari e Servizi di Investimento</b>	Collocamento semplice e distribuzione di prodotti finanziari emessi dalla Banca e/o da Società appartenenti al Gruppo "Sc Lowy"	La Banca può avere un interesse "finanziario" a emettere strumenti propri e/o di Società appartenenti al Gruppo "SC Lowy", collocandoli direttamente ai propri clienti a condizioni più vantaggiose rispetto alle normali condizioni di mercato.	Art. 92, comma 3 Art. 93, comma 3	La normativa interna prevede una politica retributiva incentivante che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi dalla Banca e/o da Società appartenenti al Gruppo "Sc Lowy" o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. Procedure interne disciplinanti il processo di emissione e collocamento di strumenti finanziari propri, che consentano una chiara formalizzazione delle motivazioni sottese alla emissione e dei canali di collocamento ritenuti adeguati alle finalità (raccolta, finanziamento, ...) della emissione. Con riferimento alla distribuzione delle obbligazioni di propria emissione e/o di Società appartenenti al Gruppo "Sc Lowy" al cliente o potenziale cliente la Banca fornisce un'informativa (disclosure) in merito all'esistenza del conflitto di interesse tramite una specifica segnalazione presente nel modulo utilizzato per la sottoscrizione dell'obbligazione. Tale modulo prevede l'apposita firma del cliente di presa d'atto e accettazione della situazione. Con riferimento alla distribuzione di Certificati di Deposito emessi dalla Banca viene resa al cliente analoga informativa (disclosure) in merito all'esistenza del conflitto di interessi.	Titoli obbligazionari e prodotti finanziari emessi dalla Banca e/o da Società appartenenti al Gruppo "Sc Lowy"	Solution Bank e Società appartenenti al Gruppo "SC Lowy"
		Collocamento semplice di strumenti finanziari, prodotti finanziari e/o assicurativi emessi da Soggetti con i quali la Banca e/o Società appartenenti al Gruppo "Sc Lowy" ha rapporti di partecipazione	L'interesse della Banca potrebbe essere condizionato da vantaggi indiretti conseguenti a tale situazione.	Art. 93, comma 3	La normativa interna prevede una politica retributiva incentivante che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi dalla Banca e/o da Società appartenenti al Gruppo "Sc Lowy" o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. All'interno dei documenti consegnati al cliente, viene indicata la posizione e la tipologia di conflitto di interesse della Banca nonché le commissioni percepite per il servizio di collocamento.	OICR prodotti emessi da società partecipate dalla Banca e/o da Società appartenenti al Gruppo "Sc Lowy"	//

<sup>1</sup> Regolamento intermediari - adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018.

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Tipologia di conflitto di interesse	Possibile pregiudizio per il cliente	Regolamento intermediari n. 20307 del 15 febbraio 2018 <sup>1</sup>	Presidio previsto	Prodotti coinvolti	Società coinvolte
		Collocamento semplice di strumenti finanziari, prodotti finanziari e/o assicurativi emessi da soggetti con i quali la Banca e/o Società appartenenti al Gruppo "Sc Lowy" intrattiene rapporti d'affari significativi.	L'interesse della Banca potrebbe essere condizionato dall'interesse dell'emittente	Art. 93, comma 3	La normativa interna prevede una politica retributiva incentivante che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi dalla Banca e/o da Società appartenenti al Gruppo "Sc Lowy" o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. All'interno dei documenti consegnati al cliente (modulo di sottoscrizione, allegato al modulo di sottoscrizione, prospetto semplificato) viene indicata la posizione di Solution Bank quale soggetto promotore, collocatore nonché le commissioni percepite per tale servizio.	OICR e prodotti assicurativi emessi da soggetti terzi con rapporti d'affari significativi	//
		Collocamento semplice di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati, nel caso in cui il finanziamento erogato dalla Banca sia tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento	La Banca potrebbe essere indotta a sostenere il collocamento degli strumenti finanziari emessi da soggetti finanziati nella prospettiva del rientro degli emittenti dalla esposizione	Art. 93, comma 3	La normativa interna prevede una politica retributiva incentivante che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi dalla Banca e/o da Società appartenenti al Gruppo "Sc Lowy" o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. All'interno dei documenti consegnati al cliente, viene indicata la posizione e la tipologia di conflitto di interesse della Banca.	Strumenti Finanziari	Soggetti finanziati dalla Banca



ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Tipologia di conflitto di interesse	Possibile pregiudizio per il cliente	Regolamento intermediari n. 20307 del 15 febbraio 2018 <sup>1</sup>	Presidio previsto	Prodotti coinvolti	Società coinvolte
		Collocamento semplice di strumenti finanziari, prodotti finanziari e/o assicurativi emessi da soggetti con i quali la Banca ha instaurato accordi di retrocessione	La Banca può collocare prodotti finanziari più "costosi" a fronte di una più rilevante retrocessione	Art. 92, comma 3 Art. 93, comma 3	La normativa interna prevede una politica retributiva incentivante che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi dalla Banca e/o da Società appartenenti al Gruppo "Sc Lowy" o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. Procedure per la gestione e la valutazione degli "incentivi", procedure interne per la selezione della società prodotto. L'esplicitazione relativa ai legami con l'Istituto avviene: - per i fondi comuni di investimento attraverso l'informativa presente nel prospetto informativo; - per i prodotti assicurativi attraverso l'informativa presente negli appositi modelli redatti in conformità del regolamento Isvap/Ivass	OICR, Prodotti Assicurativi	Pramerica, Axa France, On Line SIM, Azimut, Symphonia
		Collocamento di strumenti, prodotti e servizi finanziari di emittenti o società prodotto in cui un soggetto rilevante: - abbia un incarico importante (organo amministrativo o di controllo, ruolo direttivo, ecc.) ; - abbia un interesse legato alla percezione di retrocessioni commissionali	L'interesse della Banca potrebbe essere condizionato dall'interesse del soggetto rilevante al collocamento di strumenti emessi dallo Emittente	Art. 93, comma 3	La normativa interna prevede una politica retributiva incentivante che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi dalla Banca e/o Società appartenenti al Gruppo "Sc Lowy" o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. All'interno dei documenti consegnati al cliente (modulo di sottoscrizione, allegato al modulo di sottoscrizione, prospetto semplificato) viene segnalata la situazione del conflitto di interesse.	Strumenti Finanziari	//

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Tipologia di conflitto di interesse	Possibile pregiudizio per il cliente	Regolamento intermediari n. 20307 del 15 febbraio 2018 <sup>1</sup>	Presidio previsto	Prodotti coinvolti	Società coinvolte
2	<b>Ricezione e trasmissione di ordini</b>	Trasmissione di un ordine ad un intermediario privilegiando un ordine di un cliente a scapito di quello di altri clienti	La Banca potrebbe essere indotta a favorire un cliente perché più remunerativo	Art. 92, comma 3	Policy di Esecuzione e Trasmissione Ordini	<i>Azioni quotate italiane ed estere, obbligazioni quotate italiane ed estere, titoli di stato, derivati quotati, fondi quotati, ETF, obbligazioni non quotate su mercati regolamentati e azioni della Banca.</i>	//
3	<b>Negoziazione in Conto Proprio</b>	Negoziazione in contropartita diretta con la clientela avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o di emissione di Società appartenenti al Gruppo "SC Lowy"	L'interesse della Banca potrebbe essere quello di creare artificialmente liquidità sullo strumento a spese del Cliente	Art. 92, comma 3	Execution Policy Procedure Interne di Pricing  Il presidio attualmente in essere risiede nell'informazione fornita all'investitore della tipologia di conflitto di interesse della Banca: ad esempio obbligazioni emesse dall'Istituto. Tale informazione risulta nel campo descrittivo del modulo d'ordine sottoscritto dal cliente.  La particolare indicazione non è modificabile dall'operatore di filiale.	<i>Titoli Obbligazionari non quotati emessi dalla Banca e/o da Società appartenenti al Gruppo "SC Lowy"</i>	<i>Solution Bank e Società appartenenti al Gruppo "SC Lowy"</i>
		Esecuzione di un ordine di un cliente a scapito di quello di altri clienti	La Banca potrebbe essere indotta a favorire un cliente perché più remunerativo	Art. 92, comma 2	Execution Policy	<i>Titoli Obbligazionari emessi dalla Banca e/o da Società appartenenti al Gruppo "SC Lowy"</i>	//

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Tipologia di conflitto di interesse	Possibile pregiudizio per il cliente	Regolamento intermediari n. 20307 del 15 febbraio 2018 <sup>1</sup>	Presidio previsto	Prodotti coinvolti	Società coinvolte
4	<b>Consulenza</b>	Raccomandazione che abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o da Società appartenenti al Gruppo "SC Lowy".	L'interesse della Banca potrebbe essere quello di suggerire uno strumento finanziario al fine di agevolare il pieno collocamento degli strumenti finanziari	Art. 93, comma 3	La normativa interna prevede una politica retributiva incentivante che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi dalla Banca e/o Società appartenenti al Gruppo "Sc Lowy" o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. La normativa interna in materia di consulenza e l'applicativo informatico garantiscono che ogni raccomandazione è valutata preliminarmente in termini di adeguatezza rispetto al profilo del cliente.	<i>Titoli Obbligazionari e altri strumenti finanziari emessi dalla Banca e/o da Società appartenenti al Gruppo "SC Lowy"</i>	<i>Solution Bank e Società appartenenti al Gruppo "SC Lowy"</i>
		Raccomandazione che abbia ad oggetto strumenti finanziari emessi o collocati da soggetti con i quali siano stati stipulati accordi di collocamento e/o dove sussistono rapporti di partecipazione da parte della Banca e/o da Società appartenenti al Gruppo "SC Lowy"	L'interesse della Banca potrebbe essere quello di suggerire uno strumento finanziario al fine di incrementare le commissioni di retrocessione ottenute sul collocato	Art. 92, comma 3 Art. 93, comma 3	La normativa interna prevede una politica retributiva incentivante che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi dalla Banca e/o Società appartenenti al Gruppo "Sc Lowy" o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. La normativa interna in materia di consulenza e l'applicativo informatico garantiscono che ogni raccomandazione è valutato preliminarmente in termini di adeguatezza rispetto al profilo del cliente. Il Servizio di Consulenza viene prestato congiuntamente agli altri servizi di investimento pertanto il presidio viene messo in atto nella prestazione del servizio collegato.  Il perimetro di consulenza individuato nel contratto mitiga il rischio di pregiudizio alla clientela.	<i>Limitatamente agli strumenti finanziari indicati nel contratto di consulenza</i>	<i>Pramerica, Axa France, On Line SIM, Azimut, Symphonia</i>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Tipologia di conflitto di interesse	Possibile pregiudizio per il cliente	Regolamento intermediari n. 20307 del 15 febbraio 2018 <sup>1</sup>	Presidio previsto	Prodotti coinvolti	Società coinvolte
		A fronte di una raccomandazione di investimento, viene attivato contestualmente uno dei servizi di negoziazione (consulenza in abbinamento a ...).	L'interesse della Banca potrebbe essere quello di formulare raccomandazioni al fine di movimentare il portafoglio dei clienti per lucrare sugli altri servizi di investimento	Art. 92, comma 3	La normativa interna in materia di consulenza e l'applicativo informatico garantiscono che ogni raccomandazione è valutata preliminarmente in termini di adeguatezza rispetto al profilo del cliente. Il Servizio di Consulenza viene prestato congiuntamente agli altri servizi di investimento pertanto il presidio viene messo in atto nella prestazione del servizio collegato.  Il perimetro di consulenza individuato nel contratto mitiga il rischio di pregiudizio alla clientela.	<i>Limitatamente agli strumenti finanziari indicati nel contratto di consulenza</i>	//
		Un soggetto rilevante ha una posizione importante nello strumento finanziario oggetto di consulenza	Il soggetto rilevante potrebbe essere indotto a suggerire uno strumento finanziario sul quale lo stesso ha un interesse (es. aumentare la redditività del proprio portafoglio)	Art. 93, comma 3	La normativa interna prevede una politica retributiva incentivante che non privilegia la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri e che non privilegia la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi dalla Banca e/o Società appartenenti al Gruppo "Sc Lowy" o comunque legate a chi presta consulenza da rapporti di varia natura. La fattispecie viene mitigata alla luce del perimetro di consulenza. Il Codice Etico adottato dalla Banca prescrive ai soggetti rilevanti di evitare tali tipologie di conflitti di interesse.	<i>Limitatamente agli strumenti finanziari indicati nel contratto di consulenza</i>	//
		Raccomandazione di cui beneficia direttamente un altro cliente della Banca o di eventuali Società del Gruppo (ad es. comprare titoli verso i quali la Banca ha generalmente suggerito una posizione di segno contrario)	La Banca potrebbe essere indotta a favorire un cliente perché più remunerativo	Art. 92, comma 3	Execution e transmission policy. Regolamento interno per la negoziazione obbligazioni proprie.	<i>Limitatamente agli strumenti finanziari indicati nel contratto di consulenza</i>	//





REGISTRO CONFLITTI DI INTERESSE

Solution Bank S.p.A.

13/01/2022

Misure e Procedure organizzative per la gestione del conflitto \*

Servizio Investimento/servizio accessorio/attività d'investimento	Cod	Descrizione Conflicto	Contestualizzazione (Solution Bank S.p.A.)	ESEMPI	Rischio potenziale	Società (NDG)	Società (Denominazione)	Quantità	Strumenti Finanziari	Conflicto già gestito (SI/NO)	Data gestione conflitto	Misure e Procedure organizzative per la gestione del conflitto *						Disclosure (SI/NO)
												A	B	C	D	E	F	
			Negoziante per conto proprio di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi: - <b>partecipanti in misura rilevante dal gruppo di controllo "SC Lowy"</b> - nella fase di grey market, dalla data di lancio a quella del regolamento, in caso di prestazione contemporanea del servizio di collocamento a fermo o con garanzia sia da parte del negoziatore che da parte di società del gruppo di controllo	Servizio non attivo	Basso	nessuno				NO								
			Negoziante per conto proprio di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi: - partecipanti in misura rilevante da Solution Bank S.p.A. - nella fase di grey market, dalla data di lancio a quella del regolamento, in caso di prestazione contemporanea del servizio di collocamento a fermo o con garanzia sia da parte del negoziatore che da parte di società del gruppo di controllo		Basso	nessuno	Società appartenenti al Gruppo di Controllo "SC Lowy"			NO								
			Gestione di portafogli, che preveda l'investimento in strumenti finanziari emessi da: - Solution Bank S.p.A. (di propria emissione)	Gestione di Portafogli. Solution Bank S.p.A. non presta il servizio di GPF	Alto	nessuno				NO								
					Basso	11	ICCREA BANCA SPA	-	-	NO								
					Basso	1921	SOCIETA' COOPERATIVA BRACCI	-	-	NO								
					Basso	4052	CASA DI CURA "SALUS" - S.R.L.	-	-	NO								
					Basso	4054	MANTOVANI GIANLUCA	-	-	NO								
					Basso	4056	SANINVEST GROUP S.R.L.	-	-	NO								
					Basso	4058	RESIDENZA SANITARIA SOLE S.	-	-	NO								
					Basso	4724	BANCA INTERMOBILIARE DI INV	-	-	NO								
					Basso	7755	EDILIZIA GENERALE MODERNA S	-	-	NO								
					Basso	13267	CENTROLAST HOLDING S.R.L.	-	-	NO								
					Basso	15134	FERRUCCIO FRASCARI S.P.A.	-	-	NO								
					Basso	15135	FRASCARI STEFANO	-	-	NO								
					Basso	19122	PER. ED. FERRUCCIO FRASCARI	-	-	NO								
					Basso	19124	VILLA FONTANA S.R.L.	-	-	NO								
					Basso	24181	GIARALDI ALBANO	-	-	NO								
					Basso	32355	BANCA D' ITALIA	-	-	NO								
					Basso	34912	SERVETTI TEREZIO MARIA	-	-	NO								
					Basso	35139	ASAP S.P.A.	-	-	NO								
					Basso	35140	CE.R.I.T. CENTRAL ROAD OF I	-	-	NO								
					Basso	37715	MACCAFERRI GAETANO	-	-	NO								
					Basso	38036	S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI	-	-	NO								
					Basso	38580	OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.	-	-	NO								
					Basso	38886	IMMOBILIARE FIORDALISO S.R.	-	-	NO								
					Basso	80516	ALMA S.P.A.	-	-	NO								
					Basso	80520	URBINI MATTEO	-	-	NO								
					Basso	103068	SLM S.R.L.	-	-	NO								
					Basso	104402	CERDOMUS S.R.L.	-	-	NO								
					Basso	105220	TESORO DELLO STATO - REPLUBB	-	-	NO								
					Basso	105311	IMPIANTI GAVE ROMAGNA S.R.L.	-	-	NO								
					Basso	106579	CONTE FRANCESCO	-	-	NO								
					Basso	109188	TRUSSARDI SPA	-	-	NO								
					Basso	109189	T.R.S. EVOLUTION S.P.A.	-	-	NO								
					Basso	110134	CONFORANIA ITALIA SPA	-	-	NO								
					Basso	110533	CDS HOLDING S.P.A.	-	-	NO								
					Basso	110534	C.D.S. COSTRUZIONI S.P.A.	-	-	NO								
					Basso	110547	PIPRIANI MILANO S.R.L.	-	-	NO								
					Basso	110565	PIPRIANI GIUSEPPE	-	-	NO								
					Basso	110601	STEINHOFF INTERNATIONAL HOL	-	-	NO								
					Basso	110689	POP NPLS 2020 S.R.L.	-	-	NO								
					Basso	110690	SINGER PAUL ELLIOT	-	-	NO								
					Basso	110784	DANESI ENZO	-	-	NO								
					Basso	112915	CIRSAGEST S.P.A.	-	-	NO								
					Basso	112917	PALABINGO S.R.L.	-	-	NO								
					Basso	112920	CIRSA ITALIA HOLDING S.P.A.	-	-	NO								
					Basso	nessuno	nessuno	-	-	NO								
				Gestione di portafogli, che preveda l'investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti: - <b>sogetti terzi finanziati da Società del gruppo di controllo "SC Lowy"</b>	Solution Bank S.p.A. non ha partecipazioni rilevanti	Basso	nessuno	nessuno	-	-	NO							
				Gestione di portafogli, che preveda l'investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti: - <b>terzi partecipanti in misura rilevante da Solution Bank S.p.A.</b>		Basso	nessuno	nessuno	-	-	NO							
				Gestione di portafogli, che preveda l'investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti: - <b>terzi partecipanti in misura rilevante da Società del gruppo di controllo "SC Lowy"</b>		Basso	nessuno	nessuno	-	-	NO							
				Gestione di portafogli, che preveda l'investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti: - <b>terzi partecipanti in misura rilevante in Solution Bank S.p.A.</b>		Basso	nessuno	Società appartenenti al Gruppo di Controllo "SC Lowy"	-	-	NO							
				Gestione di portafogli, che preveda l'utilizzo dei negoziatori di gruppo	Servizio non attivo	Basso	nessuno	nessuno	-	-	NO							
				Gestione di portafogli, che preveda l'investimento in strumenti finanziari emessi da società per le quali l'impresa di investimento svolge contestualmente attività di consulenze (corporate finance)	Servizio non attivo	Basso	nessuno	nessuno	-	-	NO							
Consulenza	B12	Consulenza in materia di investimenti su strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui ai punti precedenti	Esecuzione del servizio di consulenza su obbligazioni emesse da Solution Bank S.p.A. e/o da Società appartenenti al Gruppo di Controllo "SC Lowy". Esecuzione del servizio di consulenza congiuntamente al servizio di negoziazione conto proprio avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tale circostanza, infatti, gli interessi di Solution Bank S.p.A. connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di negoziazione in conto proprio potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza.		Alto	1	Solution Bank S.p.A.	-	-	SI	30/06/2015			X			X	X
					Medio/Alto		Società appartenenti al Gruppo di Controllo "SC Lowy"	-	-	NO				X			X	

**REGISTRO CONFLITTI DI INTERESSE**

**Solution Bank S.p.A.**

**13/01/2022**

Servizio Investimento/servizio accessorio/attività d'investimento	Cod	Descrizione Conflitto	Contestualizzazione (Solution Bank S.p.A.)	ESEMPI	Rischio potenziale	Società (NDG)	Società (Denominazione)	Quantità	Strumenti Finanziari	Conflitto già gestito (SI/NO)	Data gestione conflitto	Misure e Procedure organizzative per la gestione del conflitto *						Disclosure (SI/NO)								
												A	B	C	D	E	F									
<b>Conflitto Interesse: C - L'impresa è incentivata a privilegiare interessi di clienti diversi da quello a cui è prestato il servizio (ABI - Disparità di trattamento della clientela in virtù di un incentivo dell'impresa a comportarsi in tal senso)</b>																										
Collocamento	C1	Collocamento semplice, ovvero con sottoscrizione a fermo o garantita, di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi a favore dei quali vengono prestati, anche da parte di società del gruppo di controllo, altri servizi/attività (quali la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e questioni connesse; servizi connessi all'emissione e collocamento di strumenti finanziari e, cioè, il servizio di stabilizzazione, il servizio di sponsor, listing partner, specialist, market maker)	Servizio non attivo	Servizio non attivo	Basso	nessuno	nessuno	-	-	NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
<b>Conflitto Interesse: D - L'impresa e il cliente svolgono la stessa attività (ABI - l'intermediario svolge in conto proprio la stessa attività che svolge anche per conto del cliente nell'ambito della prestazione di un serv. Investimento)</b>																										
Gestione di Portafogli	D1	Gestione di portafogli di investimento e contestuale svolgimento di attività di proprietary trading avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari		Solution Bank S.p.A. gestisce il portafogli di un cliente indirizzando a acquistare strumenti finanziari (OICR) da lei stessa detenuti in portafoglio.	Basso		1 Solution Bank S.p.A.	-	-	NO	-	X	-	X	-	-	-	-	-							
Consulenza	D2	Consulenza in materia di investimenti su strumenti finanziari oggetto di contestuale attività di proprietary trading.		Solution Bank S.p.A. gestisce il portafogli di un cliente indirizzando a acquistare strumenti finanziari (OICR) da lei stessa detenuti in portafoglio.	Basso		1 Solution Bank S.p.A.	-	-	NO	-	X	-	X	-	-	-	-	-							
<b>Conflitto Interesse: E- Incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni standard o dalle competenze percepite normalmente per tale servizio, ricevuti da persona diversa dal cliente</b>																										
Collocamento	E1	Retrocessioni di commissioni all'impresa di investimento che svolge il servizio di gestione di portafogli investiti in OICR, pagate dalle società di gestione sostitanti	Solution Bank S.p.A. riceve retrocessioni dagli OICR che utilizza nelle gestioni	Incentivi diversi da quelli standard (dalle commissioni normalmente previste alla prassi di mercato a fronte di determinate attività), il servizio di Gestione Patrimoniale.	Basso	nessuno	nessuno	-	-	NO	-	-	-	X	X	-	-	-	-							
					Alto	108966	EUROWITA SPA	-	-	-	-	X	X	-	X	SI										
					Alto	10202	Sgarzani & C. Srl	-	-	-	-	X	X	-	X	SI										
					Alto	80216	ON LINE SIM	-	-	-	-	X	X	-	X	SI										
					Alto	nessuno	Cirdan Capital Management Ltd	-	-	-	-	X	X	-	X	SI										
E3	Accordi di soft commission con sui negoziatori	servizio non attivo	servizio non attivo	Alto	90392	AZIMUT	-	-	-	-	X	X	-	X	SI											
				Alto	65198	SYMPHONIA SGR SPA	-	-	-	-	X	X	-	X	SI											
				Basso	nessuno	nessuno	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Negoziazione	E4	Prestazione congiunta del servizio di collocamento e di altri servizi di investimento. Spesso le filiali di una banca prestano contemporaneamente il servizio di collocamento e il servizio di negoziazione e/o il servizio di ricezione e trasmissione di ordini. Come noto, le commissioni percepite per la prestazione del servizio di collocamento sono in genere notevolmente superiori a quelle percepite per la prestazione del servizio di negoziazione e/o del servizio di ricezione e trasmissione ordini. Ne deriva la possibilità che la filiale sia incentivata a collocare ai propri clienti strumenti finanziari di nuova emissione piuttosto che negoziare per loro conto (o raccogliere ordini) su strumenti finanziari con caratteristiche analoghe negoziabili sul mercato secondario.	servizio non attivo	servizio non attivo	Basso	nessuno	nessuno	-	-	NO	-	-	-	-	-	-	-									

**LEGENDA**

Misure e Procedure organizzative per la gestione del conflitto : da intendersi come una delle 5 + 1 macro tipologie.	
A	Impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti.
B	Garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato.
C	Eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse.
D	Impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori.
E	Impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
F	Nel caso in cui le misure e procedure illustrate nei punti precedenti non assicurino l'indipendenza richiesta, gli intermediari adottano le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate.